



Oggetto: **AGSG - Fondo delle risorse decentrate anno 2024: quantificazione risorse a consuntivo**

ABSTRACT

Con il presente atto gestionale il Segretario Generale procede a quantificare, a consuntivo, le risorse da ricomprendere nel fondo delle risorse decentrate anno 2024 e relative agli incentivi per funzioni tecniche, ai compensi per l'Ufficio legale nonché quelle derivanti dall'attività svolta in occasione delle manifestazioni a premio.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE

- in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024:
 - è stato quantificato in via provvisoria dal Segretario Generale con proprio Atto gestionale n. 11 del 22/03/2024;
 - è stato quantificato in via definitiva con deliberazione della Giunta camerale n. 45 del 09/04/2024, sulla base degli indirizzi forniti con deliberazione di Giunta camerale n. 24 del 26/03/2024 (*certificazione Collegio Revisori n. 8 del 9 aprile 2024*);
 - è stato quindi aggiornato alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di contratto decentrato, tenuto conto di risorse non note alla data di costituzione del fondo (*certificazione Collegio Revisori n. 19 del 28 novembre 2024*);
- si rende ora necessario quantificare - a consuntivo e sussistendone i presupposti - le risorse di seguito elencate:
 - le ulteriori risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale di cui all'art. 67, co. 3, lett. c) del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018 quali, a titolo esemplificativo, gli incentivi per funzioni tecniche;
 - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della Legge 114/2014;
 - le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della Legge 449/1997 in applicazione dell'art. 67, co. 3, lett a) del predetto contratto, nello specifico le risorse derivanti dall'attività svolta in occasione delle manifestazioni a premio;
- alla luce di quanto precede, si rende pertanto necessario quantificare a consuntivo l'importo delle risorse predette, sussistendone i presupposti e con data di riferimento il 31 dicembre 2024.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 45, co. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, disciplina gli incentivi per funzioni



tecniche con la finalità di favorire l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni e l'art. 113 del D. LGS 18 aprile 2016 , n. 50 ne prevedeva l'applicazione fino all'entrata in vigore del successivo D.Lgs. n. 36/2023;

- i criteri di riparto dell'incentivo, nonché di sue eventuali riduzioni nel caso di ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti;
- l'adozione di un regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche è quindi condizione essenziale per l'attribuzione dei medesimi incentivi;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, con un parere del 12 settembre 2023 (prot. n. 225928), ha precisato che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate;
- gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 a valere sui predetti stanziamenti, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;
- come chiarito dalla giurisprudenza contabile in relazione alla disciplina del previgente articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2021/PAR.):
 - "l'adozione del predetto regolamento non è pertanto determinante ai fini della costituzione del fondo, essendo l'ente autorizzato direttamente dalla legge a procedere all'accantonamento nei limiti massimi previsti (2%), ma è condizione necessaria per la ripartizione del fondo tra gli aventi diritto, attraverso la definizione delle quote percentuali da riconoscere ai soggetti coinvolti, in relazione alle funzioni espletate, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa";
 - "l'amministrazione, dunque, procede all'accantonamento non sulla base del regolamento che potrebbe essere approvato successivamente, ma sulla base di una scelta prudenziale effettuata nelle more dell'approvazione del regolamento, purché entro i limiti di legge";
 - "l'ente locale, dunque, nelle more dell'approvazione del regolamento e della stipula del contratto decentrato, può, in attuazione dell'art. 113, accantonare risorse nel fondo entro i limiti massimi previsti dalla legge, a sostegno finanziario degli incentivi tecnici, ma non può provvedere all'impegno di spesa né alla liquidazione del compenso, in quanto tali operazioni presuppongono la previa ripartizione tra gli aventi diritto. L'emanazione dell'atto regolamentare è, quindi, funzionale all'assunzione degli impegni di spesa e all'effettuazione dei



pagamenti”;

- la Camera di Padova ha in corso un intervento di ristrutturazione di un immobile di proprietà avviato con approvazione della progettazione esecutiva da parte della Giunta camerale con deliberazione n. 91 del 29.6.2023 (quindi in vigenza del D.Lgs. 50/2016) che prevede un quadro economico complessivo di € 3.461.187,26, di cui opere per € 2.295.692,28 e somme per incentivi tecnici di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 per € 45.913,85;
- con Atto gestionale AGSG 42 del 29.12.2023 si è proceduto ad accantonare l'importo di € 24.519,80 (conto di contabilità 244007 Debiti v/ dipendenti per fondo produttività) quale quota massima possibile proporzionata all'ammontare dei lavori stimati nel 2023 (pari a 1.848.410,00);
- con Determinazione del Dirigente Area Contabile e Finanziaria n. 39/2024 del 2.8.2024 è stata approvata la perizia di variante n. 1 che aggiorna il valore delle opere a base della procedura di affidamento ad € 2.363.767,30 e pertanto l'importo da destinare agli incentivi tecnici verrebbe aggiornato a € 47.275,75;
- tenuto conto che i lavori hanno avuto un ritardo derivante dalla necessità di riprogettare il percorso dell'impianto di trattamento dell'aria e si concluderanno a marzo 2025, si può stimare che le opere realizzate abbiano raggiunto al 31.12.2024 la percentuale del 65% dell'intero progetto e pertanto gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 - maturati nell'arco temporale dei due anni di riferimento (2023-2024) - ammontano a € 30.729,23;
- tenuto conto altresì della quota già accantonata di € 24.519,80, ne deriva la necessità di accantonare un ulteriore importo di € 6.209,43;
- l'art. 9, co. 2 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto per i compensi professionali i seguenti limiti:
 - computabilità dei compensi professionali nel limite massimo di € 240.000,00, calcolando tutti i compensi professionali percepiti in funzione delle sentenze favorevoli;
 - il limite retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali dell'avvocato interno non possono eccedere il trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno;
 - il limite finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) ai sensi dell'art. 9 co. 6, previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, in quanto l'Ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento previsto per l'anno 2013 pari al tetto di € 5.000,00, al lordo degli oneri riflessi;
- i compensi si distinguono rispettivamente in spese legali recuperate e in compensi per le cause in cui è stata pronunciata la compensazione integrale delle spese di lite;
- le cause con sentenza favorevole in cui le spese legali sono state recuperate nel 2024 sono di seguito riepilogate:
 - causa 233/02/2024 ricorso al Tribunale di Padova in materia di sanzioni amministrative RG 206/2024; sentenza n. 1168/2024 di rigetto del ricorso con



- condanna al pagamento delle spese di lite per € 638,00 per onorari; incassati € 638,00 con reversale n. 449 del 02/08/2024; la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 638,00 per l'anno 2024;
- causa 236/05/2024 ricorso al Tribunale di Padova in materia di sanzioni amministrative RG 303/2024; sentenza n. 1165/2024 di rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite per € 538,00 per onorari; incassati € 538,00 con reversale n. 452 del 02/08/2024; la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 538,00 per l'anno 2024;
 - causa 209/9/2021 ordinanza di esecuzione R.G. Es. 590/2022 a seguito di pignoramento presso terzi a carico di dipendente camerale; la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 3.510,00 per l'anno 2024;
 - causa 183/08/2019 ricorso alla Corte d'Appello di Venezia RGA 2416/2019 da parte di ex dipendente camerale condannata in primo grado; la Corte d'Appello ha riunito i procedimenti e condannato la dipendente con sentenza definitiva, riconoscendo spese legali per € 2.000,00; la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 2.000,00 per l'anno 2024;
 - causa 190/15/2019 pignoramento presso terzi a carico di ex dipendente camerale; il G.Es. con ordinanza nel procedimento R.G. Es. 2856/2019 ha accordato il pignoramento a favore dell'Ente e riconosciuto spese legali per € 1.000,00; la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 1.000,00 per l'anno 2024;
 - causa 225/07/2023 ricorso al Tribunale di Padova in materia di sanzioni amministrative RG 5906/2023; sentenza n. 1320/2024 di rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite per € 2.159,00 per compenso professionale oltre accessori di legge; l'importo di € 2.482,85 è stato incassato con reversale n. 650 del 25/09/2024; la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 2.159,00 per l'anno 2024;
 - causa 234/03/2024 ricorso al Tribunale di Padova in materia di sanzioni amministrative RG 207/2024; sentenza n. 1163/2024 di rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite per € 638,00 per onorari; l'importo di € 638,00 è stato incassato con reversale n. 450 del 02/08/2024; la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 638,00 per l'anno 2024;
 - causa 235/04/2024 ricorso al Tribunale di Padova in materia di sanzioni amministrative RG 208/2024; sentenza n. 1164/2024 di rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite per € 638,00 per onorari; l'importo di € 638,00 è stato incassato con reversale n. 451 del 02/08/2024; la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 638,00 per l'anno 2024;
 - le cause in cui le spese sono state compensate tra le parti e per le quali i compensi legali sono a carico della Camera di Commercio di Padova, sono di seguito riepilogate:



- causa 237/06/2024 ricorso al Giudice di Pace di Padova in materia di sanzioni amministrative RG 758/2024, in cui le spese sono state compensate tra le parti; pertanto il compenso professionale è a carico della Camera di Commercio di Padova e la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 633,00 per l'anno 2024;
- causa 240/09/2024 ricorso al Tribunale di Padova in materia di sanzioni amministrative RG 1208/2024, in cui le spese sono state compensate tra le parti; pertanto il compenso professionale è a carico della Camera di Commercio di Padova e la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 416,00 per l'anno 2024;
- causa 241/10/2024 ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia in materia di diritto annuale, in cui le spese sono state compensate tra le parti; pertanto il compenso professionale è a carico della Camera di Commercio di Padova e la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 214,00 per l'anno 2024;
- causa 244/13/2024 ricorso al Giudice di Pace di Padova in materia di sanzioni amministrative RG 2652/2024, in cui le spese sono state compensate tra le parti; pertanto il compenso professionale è a carico della Camera di Commercio di Padova e la nota spese vistata dal Segretario Generale riconosce l'importo di € 244,00 per l'anno 2024;
- l'art. 43 della Legge n. 449/1997 prevede che il 50% dei ricavi netti derivanti dall'erogazione da parte delle pubbliche amministrazioni di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, dedotti i costi sostenuti, vada destinato ad economia di bilancio, mentre le restanti somme vadano ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale;
- alla data del 19 dicembre 2024 la Camera di Commercio ha emesso fatture nei confronti dei promotori dei concorsi a premio per € 10.132,10 (IVA inclusa) e alla data del 31 dicembre 2024 ha introitato dagli stessi € 10.132,10 (IVA inclusa), a fronte di iniziative già concluse da parte dei funzionari camerale incaricati;
- la Camera ha altresì introitato dai promotori dei concorsi a premio, nell'anno 2024, € 969,90 (IVA inclusa), a fronte di iniziative concluse nell'anno 2023 da parte dei funzionari camerale incaricati;
- alla data del 31 dicembre 2024 non vengono evidenziati ricavi per sponsorizzazione ai sensi dell'art. 43, co. 3 della Legge n. 449/1997.

VISTO

- l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce i poteri e le prerogative dei dirigenti;
- l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri



del privato datore di lavoro, comprese le misure inerenti la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

- l'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23/07/2012, ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19.

ACQUISITO

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Organizzazione Sviluppo Capitale Umano che hanno valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

DISPONE

1. con riferimento alla data del 31 dicembre 2024, di quantificare:
 - a. in € 6.209,43 le risorse di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 per le quali è necessario procedere ad un accantonamento nella quota massima possibile proporzionata all'ammontare dei lavori stimati nell'arco temporale dei due anni di riferimento (2023-2024) pari al 65% dell'intero progetto che prevede il valore delle opere a base della procedura di affidamento per € 2.363.767,30, pervenendo quindi ad un accantonamento complessivo sul conto di contabilità 244007 Debiti v/ dipendenti per fondo produttività di € 30.729,23;
 - b. in € 12.628,00 le risorse destinate a compensi dell'Ufficio legale;
 - c. in € 11.102,00 le somme derivanti dall'art. 43, co. 3 della Legge n. 449/1997 (manifestazioni a premio);
2. per le predette risorse variabili, non soggette ai limiti di incremento di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, così come quantificate alla data del 31 dicembre 2024, di richiedere specifica valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
Roberto Crosta



*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)